



Comune di Bellinzago Lombardo

Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"
Citta' Metropolitana di Milano

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 Del 20-12-2018

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**:

COMELLI ANGELA	Sindaco	Presente
AVOLA MICHELE	Vicesindaco	Presente
GUERCI GIANCARLO EDALFO	Consigliere Mag	Presente
PADOVANI SIMONA	Consigliere Mag	Assente
BELLONI BARBARA MARIA	Consigliere Mag	Assente
SCOTTI BARBARA PIERA	Consigliere Mag	Presente
MANENTI VALENTINA	Consigliere Mag	Presente
GARGANTINI PAOLA	Consigliere Mag	Presente
ROTTA ELISA	Consigliere Mag	Presente
NERI PIERGIORGIO	Consigliere Min	Presente
DE VITALI ELENA	Consigliere Min	Presente
MANZI FRANCESCO	Consigliere Min	Presente
GOI STEFANIA	Consigliere Min	Presente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza **Sindaco ANGELA COMELLI** in qualità di **SINDACO**

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. VALERIO ESPOSITO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta inizia alle ore 21:30.

Il Sindaco Presidente Angela Comelli apre la seduta consiliare e cede la parola al Segretario comunale per la verifica del numero legale.

Sono presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri Comunali. Assenti n. 2 Consiglieri (Belloni e Padovani)

IL SINDACO PRESIDENTE

relaziona sull'argomento; illustra le partecipazioni societarie dell'Ente e le relative quote evidenziando le attività ed i servizi svolti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica era chiamata a effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.
- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.
- In attuazione di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., con deliberazione di CC n. 34 del 25/9/2017, il Comune di Bellinzago Lombardo ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/9/2016 effettuando le prescritte comunicazioni e pubblicazioni nei termini fissati dalla norma;
- Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, entro il 31/12 di ciascun anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti in conformità alle disposizioni normative;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione (in ossequio al modello standard approvato dal MEF), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Belloni e Padovani)

Consiglieri votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 4 (Neri, Manzi, De Vitali e Goi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello standard approvato dal MEF;
2. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione al MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
3. DI INVIARE la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e alle direttive ANAC in materia.

Successivamente,

ATTESA la scadenza del 31/12/2018 per l'adempimento di cui al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Belloni e Padovani)

Consiglieri votanti n. 11

Voti favorevoli n. 11 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

*Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue:*

*Verbale del Consiglio Comunale
N. 56 Del 20-12-2018*

IL SINDACO
Sindaco ANGELA COMELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

*E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 20-12-2018*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALERIO ESPOSITO

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005